

N. 1956-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PIANETTA)

Comunicata alla Presidenza il 27 marzo 1997

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo delle Barbados sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Bridgetown il 25 ottobre 1995

**presentato dal Ministro degli affari esteri  
di concerto col Ministro dell'interno  
col Ministro di grazia e giustizia  
col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica  
col Ministro delle finanze  
e col Ministro del commercio con l'estero**

*(V. Stampato Camera n. 2270)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 15 gennaio 1997*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 16 gennaio 1997*

## INDICE

|   |             |   |
|---|-------------|---|
| Relazione .....                                     | <i>Pag.</i> | 3 |
| Pareri:   |             |   |
| – della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente ..... | »           | 5 |
| – della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente ..... | »           | 6 |
| Disegno di legge .....                              | »           | 7 |

ONOREVOLI SENATORI. - L'accordo in esame, simile a diversi altri accordi conclusi dall'Italia, mira alla diffusione degli investimenti italiani e alla cooperazione economica nell'area latino-americana.

L'accordo provvede in primo luogo a fornire le opportune definizioni di quei termini, necessari ad individuare in modo certo l'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo dell'accordo.

Al fine di incoraggiare gli investimenti esteri ciascuna delle Parti si impegna ad assicurare sul proprio territorio agli investitori dell'altra Parte un trattamento giusto ed equo e comunque non meno favorevole di quello riservato agli investitori nazionali o di paesi terzi. Fanno però eccezione le condizioni accordate ad altri Stati in ragione di unioni doganali, aree di libero scambio, accordi economici regionali, eccetera, o di trattati bilaterali volti a impedire le doppie imposizioni.

La clausola delle nazione più favorita trova applicazione anche in caso di risarcimento di danni derivanti da guerra, rivoluzioni, rivolte, stati di emergenza o altri avvenimenti similari, nonchè nel caso di trasferimenti di proventi dell'investimento.

La protezione degli investimenti è assicurata inoltre dalla clausola che stabilisce che gli investimenti effettuati da soggetti appartenenti ad uno degli Stati contraenti non potranno costituire oggetto di nazionalizzazioni, espropriazioni, requisizioni o altre misure con analogo effetto se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale, in conformità alle disposizioni di legge e dietro equo indennizzo. Tale indennizzo do-

vrà essere equivalente al valore di mercato del bene alla data in cui siano state annunciate le decisioni di nazionalizzazione o di esproprio e dovrà comprendere gli interessi maturati alla data di pagamento.

Ognuna delle due Parti contraenti si impegna a garantire il diritto per l'investitore dell'altra Parte a trasferire all'estero, dopo aver assolto gli obblighi fiscali, senza ritardo indebito e in valuta convertibile, tutti i capitali investiti e guadagnati, compresi i proventi derivanti dalla vendita dei beni oggetto dell'investimento, i compensi percepiti per lavoro o servizi prestati in relazione all'investimento.

In caso di garanzia assicurativa prestata da una delle parti contro i rischi non commerciali derivanti dagli investimenti effettuati dai propri investitori nel territorio dell'altra parte, è prevista la surroga nella titolarità dei crediti spettanti all'assicurato.

Vengono stabilite, inoltre, procedure arbitrali affidate ad organi imparziali per la composizione delle controversie: in particolare, qualora non sia possibile un'amichevole composizione di esse, è prevista l'opzione fra i tribunali locali della parte contraente interessata, da un lato, e l'arbitrato internazionale, dall'altro. Le controversie fra Parti prevedono invece il ricorso eventuale a un tribunale arbitrale *ad hoc*.

È consentito alle parti o a singoli investitori, su materie disciplinate dall'accordo in esame, di avvalersi, qualora siano più favorevoli, di altre norme di diritto internazionale tanto pattizie quanto consuetudinarie, o che siano previste da impegni o contratti speciali.

Infine, il Protocollo annesso all'accordo in esame specifica alcuni aspetti di esso.

L'attuazione dell'accordo in esame non comporta oneri a carico del bilancio dello

Stato; si raccomanda pertanto la sollecita approvazione del disegno di legge.

PIANETTA, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: ANDREOLLI)

11 marzo 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: RIPAMONTI)

11 marzo 1997

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo delle Barbados sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Bridgetown il 25 ottobre 1995.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Atti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo.

## Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

